PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2.3.2006 PE 370.213v01-00

EMENDAMENTI 17-36

Progetto di relazione **(PE 367.675v02-00)**
di Frederika Brepoels
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

Proposta di regolamento (COM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 17
Considerando 7 bis (nuovo)

	(7 bis) È opportuno che tra i compiti dell'Osservatorio rientri quello di fornire informazioni sulle migliori pratiche e sulle linee direttrici negli Stati membri e di agevolare lo scambio di tali pratiche tra essi.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 18
Considerando 7 bis (nuovo)

	(7 bis) Le migliori pratiche devono essere valutate secondo indicatori che mostrino un impatto positivo sulla società.

Or. it

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 19
Considerando 8

(8) La risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2001, relativa all'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga[1], ***invita*** gli Stati membri ***a garantire***, appoggiandosi ai punti focali nazionali, la disponibilità di informazioni riguardanti i cinque indicatori epidemiologici di base in una forma che consenta il raffronto.	(8) La risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2001, relativa all'attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga[2], ***insiste sulla necessità che*** gli Stati membri ***garantiscano***, appoggiandosi ai punti focali nazionali, la disponibilità di informazioni riguardanti i cinque indicatori epidemiologici di base in una forma che consenta il raffronto. ***L'applicazione di tali indicatori da parte degli Stati membri è un presupposto necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio quali enunciate nel presente regolamento.***

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 20
Articolo 2, lettera a), punto v)

(v) facilitare gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti *dell'informazione* e le persone ***interessate alla lotta contro la*** droga nelle organizzazioni governative e non governative;	(v) facilitare gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti e le persone ***che si occupano dei problemi legati alla*** droga nelle organizzazioni governative e non governative;

Or. en

[1] CORDROGUE 67 del 15 novembre 2001.
[2] CORDROGUE 67 del 15 novembre 2001.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 21
Articolo 2, lettera a), punto v bis) (nuovo)

v bis) condurre studi scientifici sui costi ed i benefici delle politiche per il controllo di sostanze narcotiche negli Stati membri;

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 22
Articolo 2, lettera a), punto v ter) (nuovo)

v ter) valutare gli effetti delle sostanze lecite ed illecite al fine di stabilire eventuali potenzialità terapeutiche;

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 23
Articolo 2, lettera a), punto v quater) (nuovo)

v quater) analizzare l'efficacia dei programmi di distribuzione sotto controllo medico di eroina a scopi trapeutici.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 24
Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) Valutazione costante e sistematica dell'applicazione della Strategia europea in materia di lotta contro la droga e degli obiettivi del Piano d'Azione dell'Unione europea:

i) studiare e valutare le esperienze e politiche attuate negli Stati membri e paesi

	terzi nel campo della lotta al narcotraffico;
	ii) analizzare l'impatto sui paesi terzi delle attuali politiche derivanti tanto dalla Strategia europea che dal Sistema di controllo delle droghe.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 1

1. L'Osservatorio dispone della "rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze", in seguito denominata (Reitox). Tale rete è formata da un punto focale per Stato membro e per paese che ha concluso un accordo conformemente all'articolo 21 del presente regolamento, nonché da un punto focale ***per la*** Commissione europea. La designazione dei punti focali nazionali fa parte della competenza esclusiva degli Stati interessati.	1. L'Osservatorio dispone della "rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze", in seguito denominata (Reitox). Tale rete è formata da un punto focale per Stato membro e per paese che ha concluso un accordo conformemente all'articolo 21 del presente regolamento, nonché da un punto focale ***coordinato dalla*** Commissione europea ***e costituito da una o più reti europee o piattaforme di cittadini di almeno dieci Stati membri o candidati o paesi che hanno concluso un accordo conformemente all'articolo 21 del presente regolamento***. La designazione dei punti focali nazionali fa parte della competenza esclusiva degli Stati interessati.

Or. it

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano a livello nazionale tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi	a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano ***in maniera obiettiva*** a livello nazionale***, riunendo esperienze provenienti da settori diversi - sanità, giustizia, applicazione della legge -,*** tutte le

forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio.	informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 1

1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione, da due esperti indipendenti particolarmente competenti in materia di droghe, designati dal Parlamento europeo, nonché da un rappresentante di ciascun paese che ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.	1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione, ***da due rappresentanti del Parlamento europeo,*** da due esperti indipendenti particolarmente competenti in materia di droghe, designati dal Parlamento europeo, nonché da un rappresentante di ciascun paese che ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 4

4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione***,*** e ***lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.***	4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e ***delle reti europee di cui all'articolo 5, paragrafo 1.***

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 5

5. Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione	5. Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione

adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. ***Tale programma di lavoro è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.*** Esso può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.	adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione ***e delle reti europee di cui all'articolo 5, paragrafo 1***. Esso può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

Or. it

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione ***e*** da due rappresentanti della Commissione. Il *presidente* partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, da altri due membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri e nominati dal consiglio stesso,*** da due rappresentanti della Commissione ***e da un membro del Parlamento europeo***. Il *direttore* partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

Or. en

Emendamento presentato da Martine Roure e Edith Mastenbroek

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione ***e*** da due rappresentanti della Commissione. Il *presidente* partecipa alle sue riunioni ***senza diritto di voto***.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, da altri due membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri e nominati dal consiglio stesso,*** da due rappresentanti della Commissione ***e da due esperti indipendenti particolarmente competenti in materia di droghe designati***

	dal Parlamento europeo. Il *direttore* partecipa alle sue riunioni.

Or. en

Emendamento presentato da Sophia in 't Veld

Emendamento 32
Articolo 11, paragrafo 1

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni ***che***, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni.	1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione ***e previa approvazione del Parlamento europeo*** per un periodo di cinque anni. ***La proposta consiste in un elenco dei candidati meglio classificati selezionati dalla Commissione a seguito di un concorso generale.*** Su proposta della Commissione e previa valutazione, ***il mandato del direttore*** può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento presentato da Martine Roure e Edith Mastenbroek

Emendamento 33
Articolo 13, paragrafo 2, comma 3

Il consiglio di amministrazione approva, fra le persone proposte dagli Stati membri, un gruppo di esperti, di cui cinque al massimo possono essere occasionalmente designati dal direttore, su consiglio del presidente del comitato scientifico, per partecipare al comitato scientifico allargato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.	***Soppresso***

Or. en

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 34
Articolo 13, paragrafo 2, comma 3

Il consiglio di amministrazione approva, fra le persone proposte dagli Stati membri, un gruppo di esperti, di cui cinque al massimo possono essere occasionalmente designati dal direttore, su consiglio del presidente del comitato scientifico, per partecipare al comitato scientifico allargato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.	***Ai fini dell'applicazione*** della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive***, la composizione del comitato scientifico dell'Osservatorio è ampliata per includere esperti della Commissione, di Europol, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM/ECDC) e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMEA) nonché esperti di settori scientifici non rappresentati, o non sufficientemente rappresentati, in seno al comitato scientifico dell'Osservatorio***.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 35
Allegato I, parte A, punto 2)

2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga;	2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga***, con particolare attenzione al contributo della società civile e delle associazioni dei consumatori***;

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 36
Allegato I, parte A, comma 2 bis) (nuovo)

	Gli indicatori per la valutazione delle migliori pratiche sono i seguenti:
	- riduzione dell'abuso e uso delle sostanze

psicotrope;

- riduzione delle malattie e dei decessi connessi all'abuso e uso di sostanze;

- riduzione della popolazione carceraria per crimini correlati al consumo e alla vendita di droghe;

- riduzione dei profitti delle organizzazioni criminali relativi al traffico della droga.

Or. it